Istituto **C**omprensivo
Paolo e **R**ita **B**orsellino

CIRC. N. 42 **Valenza, 04/11/2025**

Al personale Docente a tempo determinato
Atti
Sito

Oggetto: Disposizioni riguardo la fruizione ferie del personale docente a tempo determinato.

Premessa: quadro normativo di riferimento.

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni.
Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia:
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013). Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
- CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.
- Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.

Da quanto sopra esposto si evidenzia che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:
- decesso;
- malattia e infortunio;
- risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
- congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

Periodi di fruizione:

I docenti supplenti a tempo determinato usufruiscono delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:
- vacanze natalizie;

Sede Centrale "G.Pascoli"
Viale L. Oliva 14 – 15048 Valenza – Al
cf: 96058550060
contatti: 0131941206 fax 0131957535
alic838001@istruzione.it
www.icvalenza.edu.it

- vacanze pasquali;
- ponti e festività;
- periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

Il personale docente supplente a tempo determinato deve pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico. Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si prega di rivolgersi all'ufficio del personale dell'istituto.

Per tutto ciò premesso, il Dirigente scolastico

INVITA

tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato, in riferimento alla recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e alle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie, di richiedere esplicitamente le ferie, in quanto l'istituto non può assegnarle automaticamente.

Infine il Dirigente scolastico

AVVISA

i docenti con contratto sino al termine delle attività didattiche della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva. Sarà quindi possibile chiedere e verificare in segreteria – Ufficio personale – il calcolo delle ferie spettanti per poterle usufruire dal **11.06.2026 al 30.06.2026.**

Il Dirigente scolastico
Maurizio Primo Carandini

Firma omessa ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgs n. 39/93

PD/pl

Sede Centrale "G.Pascoli"
Viale L. Oliva 14 – 15048 Valenza – Al
cf: 96058550060
contatti: 0131941206 fax 0131957535
alic838001@istruzione.it
www.icvalenza.edu.it